



NEWS

IN QUESTO NUMERO:

- *Svizzera: firmati accordi fiscali*
- *Il Trust e la qualifica di ONLUS*
- *Compliance - Internal Audit: ambiti di competenza*
- *Fiduciarie: in arrivo la riforma*
- *Arte e finanziamenti*
- *Novità in pillole*





Svizzera e Germania il 21 settembre scorso hanno sottoscritto un accordo attraverso il quale vengono definiti aspetti di natura fiscale e finanziaria.

I punti salienti dell'accordo sono i seguenti:

1) Regolarizzazione delle pendenze passate

I clienti hanno due possibilità per procedere alla regolarizzazione dei beni patrimoniali non dichiarati depositati presso banche svizzere: la corresponsione di un pagamento forfettario una tantum oppure la notifica volontaria alle autorità tedesche mediante autodenuncia senza conseguenze penali.

La regolarizzazione avviene tramite un pagamento una tantum in forma anonima. Con questa procedura, i clienti bancari adempiono ai propri obblighi fiscali in Germania. Per la determinazione dell'ammontare del pagamento unico viene applicata un'aliquota fiscale nominale massimale pari al 34%. Si stima che l'importo effettivo da corrispondere sia compreso tra il 20% e il 25% del patrimonio complessivo.

2) Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere

Le banche svizzere s'impegnano a effettuare un pagamento anticipato di CHF 2 miliardi a dimostrazione della volontà di mettere in pratica lo spirito e la lettera degli accordi. Detto acconto sarà pagato dopo l'entrata in vigore dell'accordo e computato successivamente con i pagamenti unici (importi di regolarizzazione) versati dai clienti bancari coinvolti.

3) Imposta liberatoria per il futuro

Con cadenza annuale, le banche detraggono in forma anonima dai redditi patrimoniali un importo pari all'imposta sul reddito tedesca. La deduzione di tale imposta alla fonte ha carattere liberatorio. L'aliquota fiscale totale è pari al 26,375%.

4) Misure di controllo del sistema

Le autorità fiscali tedesche hanno il diritto di procedere alla verifica della corretta applicazione della propria

imposta liberatoria da parte della Svizzera per mezzo di richieste a campione. Tuttavia, le autorità fiscali tedesche dovranno ricorrere all'assistenza amministrativa prevista dall'articolo 26 del modello di convenzione OCSE per ottenere ulteriori informazioni sui conti e depositi che sono stati identificati.

5) Semplificazione delle operazioni transfrontaliere / Agevolazione dell'accesso al Mercato

Le banche svizzere possono presentarsi sul mercato tedesco a condizioni agevolate.

6) Decriminalizzazione di banche, collaboratori e clienti

La regolarizzazione tutela i clienti, le banche e i loro collaboratori dal perseguimento penale.

7) Astensione dall'utilizzo di dati rubati in futuro

La Germania si è impegnata a non utilizzare in futuro le informazioni ottenute dai supporti in suo possesso recanti dati acquisiti illegalmente per intentare procedimenti giudiziari contro le banche svizzere o i loro collaboratori.

L'accordo, la cui entrata in vigore è prevista per il 2013, è destinato ad essere particolarmente rilevante perché pare rappresenterà la base di discussione per la firma di analoghi accordi anche con altri Stati, tra i quali potrebbe esserci l'Italia.

Se ne è parlato in occasione del convegno su "Tutele per gli investimenti diretti e alternativi del cliente private, tra andamento dei mercati e novità fiscali" tenutosi il 21 settembre scorso a Milano organizzato dall'Associazione Italiana Private Banking e da Unione Fiduciaria. L'evento ha consentito di approfondire, tra l'altro, il possibile ruolo della fiduciaria italiana che da tempo ormai svolge il ruolo di sostituto d'imposta.

Maggiori informazioni e la documentazione relativa all'evento sono disponibili nell'apposita sezione archivio - convegni del sito www.unione fiduciaria.it.

Il Trust e la qualifica di ONLUS



Con la Circolare n. 38/E del 1 agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate ha emanato un documento che fornisce delle proprie interpretazioni, di carattere fiscale, in merito ad alcune tematiche inerenti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

In questa sede andremo a esporre quanto scritto dalla stessa Agenzia in merito alla possibilità che un trust possa rivestire la qualifica di ONLUS.

Il D.Lgs. n. 460 del 1997, titolato "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", prevede, nel suo articolo 10, comma 1, che possono assumere la qualifica di ONLUS, oltre alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni e alle società cooperative, "gli altri enti di carattere privato" con o senza personalità giuridica i cui Statuti o atti costitutivi prevedano una serie di attività espressamente indicate nel prosieguo dell'articolo.

Per *enti* devono essere intesi quelle organizzazioni che hanno un'autonoma soggettività tributaria.

Pertanto, possono ottenere la qualifica di ONLUS quelle organizzazioni che:

- hanno una soggettività passiva ai fini tributari;
- soddisfino i requisiti indicati dall'articolo 10 citato.

Per quanto riguarda il primo punto, l'articolo 73 del TUIR individua il trust quale soggetto passivo IRES. Inoltre, le Circolari n. 48/e del 2007 e n. 61/e del 2010 hanno precisato che, quali soggetti passivi IRES, possono essere riconosciuti solo i trust che hanno le seguenti peculiarità:

- i beni conferiti in trust devono essere distinti e separati dal patrimonio del Disponente, del trustee e del beneficiario
- i beni conferiti nel trust devono essere intestati al trustee, il quale li deve amministrare, gestire in osservanza delle disposizioni presenti nell'atto istitutivo di trust e nel rispetto della legge;
- il trustee deve rendere conto della gestione.

Quindi, la presenza delle caratteristiche appena indicate costituisce condizione necessaria, ma non

sufficiente ai fini del riconoscimento della qualifica di ONLUS.

Occorre, al riguardo, effettuare un'altra verifica.

Il vantaggio fiscale delle ONLUS consiste nel fatto che i proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e connesse non sono assoggettati a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

Per ottenere tale vantaggio fiscale è necessario che lo stesso ente che svolge l'attività di solidarietà sociale deve contestualmente beneficiare del vantaggio fiscale della detassazione per il reddito conseguito.

Quindi, per poter godere dell'agevolazione fiscale prevista per le ONLUS non è possibile che ci sia divergenza tra l'ente che esercita l'attività e l'ente che beneficia dell'agevolazione.

Questo principio introdotto nell'ambito dell'istituto del trust comporta delle conseguenze.

Occorre tener presente che l'articolo 73 del TUIR individua i trust trasparenti e i trust opachi.

I primi si caratterizzano per il fatto che i beneficiari sono determinati e, in quanto tali, viene sancito il loro diritto di pretendere i redditi prodotti dal trust.

I secondi, invece, si caratterizzano per il fatto di non avere dei beneficiari indicati e, in tal senso, i redditi conseguiti restano all'interno dello stesso trust.

Le conseguenze fiscali dei trust trasparenti e opachi sono diverse. Nei trust trasparenti il reddito viene imputato per "trasparenza" ai beneficiari individuati, invece, nei trust opachi il reddito viene imputato direttamente allo stesso trust.

Pertanto, si arriva alla conclusione che solo ad un trust opaco è possibile attribuire la qualifica di ONLUS in quanto solo in tale situazione si verifica quella coincidenza per cui chi svolge l'attività di solidarietà sociale beneficia del vantaggio fiscale relativo alla detassazione per il reddito conseguito.

Per maggiori informazioni in materia di trust è possibile rivolgersi all'Area Legale e Relazioni Esterne di Unione Fiduciaria.

Compliance – Internal Audit: ambiti di competenza



Il 10 marzo u.s., Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato congiuntamente, una interessante e attesa comunicazione contenente indirizzi interpretativi ed applicativi riguardanti l'articolazione delle competenze fra la funzione di controllo di conformità alle norme (c.d. *compliance*) e quella di revisione interna (c.d. *internal audit*) nella prestazione di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio da parte degli intermediari.

Come noto, il Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) disciplina il sistema dei controlli interni dei soggetti menzionati, prevedendo controlli relativi alla conformità alle norme (*compliance*), alla gestione del rischio (*risk management*) e alla revisione interna (*internal audit*).

Permangono, tuttavia, dubbi interpretativi relativamente alla ripartizione delle competenze tra il settore *compliance* e quello *internal audit*. Queste due funzioni hanno spesso generato negli intermediari dubbi interpretativi con riferimento alla natura, all'estensione e alla finalità dei controlli di reciproca competenza. Il corretto assetto organizzativo e l'efficiente articolazione delle funzioni di controllo, che evitino la confusione nell'attribuzione delle responsabilità e duplicazioni nello svolgimento dei compiti, sono essenziali per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari, nonché la correttezza e la trasparenza dei rapporti verso la clientela.

Occorre evidenziare, che già nel 2008 le rispettive associazioni di *Compliance* (Aicom) e *Internal Audit* (Aiia) avevano pubblicato un *Position Paper* "Le Funzioni di *Internal Audit* e di *Compliance*: ruoli, responsabilità e ambiti di rispettiva competenza", atto a disciplinare adeguatamente il riparto delle

competenze tra le due funzioni suggerendo alle stesse, di trovare un sostanziale territorio d'integrazione, completandosi a vicenda, evitando rischi di sovrapposizione e di duplicazione delle attività; altresì, di cogliere come una opportunità, l'introduzione della nuova funzione di *Compliance*, al fine di ripensare tutta l'architettura del Sistema dei controlli interni che dovrà affrontare nuove sfide. La Comunicazione in argomento mira, in particolare, a fornire chiarimenti sull'area dei controlli *ex-post*.

In linea con le definizioni fornite dal TUF e dopo aver specificato che, ai fini di una reale efficienza, le due funzioni di controllo debbano accedere a tutte le informazioni aziendali relative sia ai comportamenti sia alle procedure e ai processi interni, si specifica come gli intermediari, nell'attribuire poteri di accesso diretto sul posto, debbano attenersi ai seguenti criteri:

- le verifiche volte ad accertare l'adeguatezza delle procedure di prevenzione e controllo dei rischi di non conformità, sono di competenza della *compliance*, che può effettuare accessi in loco su base campionaria per individuare aree di inefficacia/criticità delle procedure predisposte;
- le verifiche di natura ispettiva volte a rilevare, in maniera sistematica, il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale, la correttezza dei comportamenti ai fini del contenimento dei rischi, nonché la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni (compresa la *compliance*) sono di competenza dell'*internal audit*.

La complementarità esistente tra le due funzioni richiede che gli intermediari sviluppino forme di collaborazione tra di esse ricercando sinergie operative che valorizzino le risorse a disposizione.

Compliance – Internal Audit: ambiti di competenza



In tale ottica, la *compliance* e l'*internal audit* danno luogo a flussi informativi relativi alle disfunzioni e alle eventuali inefficienze procedurali emerse nel corso delle attività di verifica di rispettiva competenza.

Al fine di rendere più efficiente il funzionamento dei controlli interni, poi, la *compliance*, per lo svolgimento in loco delle proprie verifiche, normalmente si avvale, alla luce di un definito "accordo di servizio", di risorse e funzionalità dell'*internal audit*. In tal caso, gli intermediari predispongono accorgimenti atti ad assicurare che l'attività di controllo dell'*internal audit*

sulla *compliance* sia ispirata a criteri di indipendenza e funzionalità.

Quanto trattato, sarà oggetto del prossimo Convegno "*Funzione di Compliance: compiti, ruoli e rapporti con le altre funzioni di controllo interno*" che l'Area Consulenza Banche e Intermediari finanziari di Unione Fiduciaria ha organizzato il 18 ottobre p.v. presso la sede del Touring Club di Corso Italia, 10, alla presenza dei principali esponenti dell'Autorità di Vigilanza sui servizi d'investimento e delle associazioni AIIA, AICOM e AIFIRM.

Fiduciarie: in arrivo la riforma



Mancano ormai pochi mesi alla prevista scadenza del termine per l'emanazione dei regolamenti attuativi del d.lgs. 141 del 13 agosto 2010 con il quale è stata varata la cosiddetta riforma delle fiduciarie. Come si ricorderà per effetto del citato Decreto le fiduciarie bancarie e quelle di maggiori dimensioni verranno vigilate dalla Banca d'Italia.

Il nuovo articolo 199 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/98), così come modificato ed integrato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 141 del 13 agosto 2010, prevede, infatti, l'iscrizione ad un albo speciale tenuto dalla Banca d'Italia per le società fiduciarie che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- essere controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario
- aver adottato la forma di società per azioni ed avere un capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile (ovvero non inferiore a 240 mila euro)

Sono, pertanto, escluse dalla riforma le fiduciarie non controllate da una banca o da un intermediario ovvero non aventi un capitale sociale versato pari o superiore a 240 mila euro. Tali fiduciarie, quindi, continueranno ad operare sotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Saranno quindi presenti sul mercato italiano due diverse tipologie di società fiduciarie:

- le fiduciarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia
- le fiduciarie sottoposte alla vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico

Le prime dovranno avere i requisiti di capitale, organizzativi e contabili definiti dalla Banca d'Italia con un apposito provvedimento di prossima emanazione.

Le seconde continueranno a possedere le caratteristiche previste dal Decreto del Ministero dell'Industria del 16 gennaio 1995 il quale detta, tra l'altro, norme relative ai contenuti minimi del contratto avente ad oggetto l'assunzione di incarichi di amministrazione fiduciaria.

Le nuove fiduciarie (quelle sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia) non dovranno più comunicare il nominativo del loro cliente a banche e professionisti: il Decreto 141, infatti, ha apportato alcune significative modifiche anche alla vigente legge anticiclaggio (in particolare all'articolo 11) facendo rientrare le sole fiduciarie iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia tra gli intermediari cosiddetti di primo livello.

In attesa che vengano emanati i relativi regolamenti attuativi e venga istituito il nuovo albo le fiduciarie dall'1 settembre scorso hanno istituito un'apposita Funzione Anticiclaggio che ha il compito di assicurare la corretta gestione degli adempimenti anticiclaggio tra i quali quello relativo all'identificazione del cosiddetto titolare effettivo.

Dell'evoluzione normativa e dell'operatività delle fiduciarie si parlerà in occasione del convegno organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili che si terrà il 15 novembre a Milano. Per avere maggiori informazioni o per iscriversi si rinvia all'apposita sezione archivio - convegni del sito internet www.unionefiduciaria.it.



Per quanti lavorano nel mondo della cultura l'Unione Europea mette a disposizione programmi specifici. Nella tabella sotto riportata vengono indicati quelli relativi al periodo 2007-2013.

CULTURA	
Chi può partecipare	<p>36 Paesi Partecipanti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27 Stati membri dell'Unione Europea • 3 Paesi del SEE (Spazio Economico Europeo): Islanda, Liechtenstein, Norvegia • 3 Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea: Croazia, Turchia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia • 2 potenziali Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea: Serbia, Montenegro • 1 Paese dell'area Balcanica: Bosnia-Erzegovina
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> – incentivare la mobilità transnazionale degli operatori in campo culturale; – sostenere la circolazione a livello europeo di opere e beni artistici e culturali; – promuovere il dialogo interculturale.
Attività finanziate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostegno a progetti culturali: <ul style="list-style-type: none"> • progetti di cooperazione pluriennale • progetti di cooperazione • progetti di traduzione letteraria • progetti di cooperazione con i Paesi terzi • Festival Europei 2. Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura; 3. Sostegno ai lavori d'analisi e alla raccolta e diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzano l'impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale; <ol style="list-style-type: none"> a. progetti di cooperazione tra organizzazioni coinvolte in analisi delle politiche culturali.
Finanziamento	La sovvenzione varia a seconda dell'azione e non può superare l'80% del budget previsto dal progetto.
Presentazione della domanda	EACEA - Education Audiovisual & Culture Executive Agency.
Per ulteriori informazioni	Sito della DG Cultura della Commissione: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm Sito dell'agenzia esecutiva EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Unione Fiduciaria è in grado di offrire supporto nelle richieste di finanziamenti attraverso la partecipata CBE Geie con sede in Bruxelles. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'Area legale e Relazioni Esterne.

Si ricorda, infine, che proseguirà sino al 20 dicembre la mostra "Doppia Corsia. Lorenzo Delleani in mostra" allestita presso la Galleria d'Arte Moderna di Milano, organizzata grazie al contributo di Unione Fiduciaria. Per maggiori informazioni si rinvia all'apposita sezione archivio - convegni del sito internet www.unionefiduciaria.it.



Anonime le transazioni sotto i mille euro

In arrivo importanti novità per il settore della banche e degli operatori attivi nei servizi di pagamento.

Con un decreto legislativo, in corso di approvazione, viene recepita la Direttiva Europea relativa ai servizi di pagamento con la quale viene consentito agli intermediari di effettuare e ricevere pagamenti per importi sino a mille euro senza doversi più preoccupare di chiedere il nominativo dell'ordinante del pagamento.

La deroga rappresenta una novità importante ed è "figlia" del recepimento da parte del Governo italiano dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del regolamento CE n. 1781/2006 che prevede che tale particolare forma di "anonimato" nelle transazioni sia possibile nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il pagamento deve intervenire tra due intermediari dello stesso Stato (nel nostro caso quindi deve trattarsi, ad esempio, di due banche italiane) ed entrambi devono essere sottoposti agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ovvero al decreto legislativo 231/2007;
- il prestatore del servizio di pagamento del beneficiario ovvero del soggetto, persona fisica o giuridica, che riceverà i soldi, deve essere in grado di risalire, attraverso un numero unico di identificazione, al trasferimento di fondi effettuato e quindi all'identificazione del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- la transazione non deve superare i 1000 euro.

La Banca d'Italia dovrà dettare regole procedurali ulteriori al fine di rendere concretamente attuabile la citata nuova normativa.

Denaro contante e titoli al portatore: nuovo limite

Gli effetti derivanti dall'emanazione del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, e dalle relative modifiche all'art. 49 del DLgs 231/2007, riguardano l'abbassamento della soglia limite concernente il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore.

In sostanza per il trasferimento di denaro contante

tra soggetti diversi senza il tramite dei c.d. intermediari abilitati (ovvero banche, poste ed I.M.E.L.), per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità e per il saldo dei libretti al portatore (al 30/09/2011) la soglia è passata da 5.000 € a 2.500 €.

Reati ambientali e 231/2001: versione definitiva

Lo schema di decreto concernente l'introduzione dei reati ambientali nel novero dei reati presupposto alla disciplina della Responsabilità degli enti (cfr News n° 2/2011) è stato definitivamente approvato lo scorso 7 luglio attraverso il DLgs 121/2011 pubblicato in Gazzetta n. 177 il 1° agosto 2011.

Il Decreto, con il nuovo articolo 25-undecies rubricato "reati ambientali" ha previsto l'introduzione di due nuove fattispecie nel codice penale (ovvero uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ex art. 727-bis e distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ex art. 733-bis) e ha richiamato diversi reati ad hoc disciplinati in legge speciali.

Società di revisione e Funzione antiriciclaggio

La Consob ha diffuso in data 4 luglio 2011 un provvedimento (emanato sulla scorta di quello di Banca d'Italia del 10 marzo 2011, avente medesimo oggetto) recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del Tuf e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DLgs 231/2007. Per il provvedimento, adottato a seguito di una consultazione del mercato conclusa il 15 novembre u.s., è stata inoltre acquisita la prescritta intesa dell'Isvap e della Banca d'Italia.

Unitamente al provvedimento è stato pubblicato il documento sugli esiti della consultazione, entrambi disponibili sul sito dell'organo di vigilanza www.consob.it.



I SOFTWARE DI UNIONE FIDUCIARIA CORRELATI AGLI ARGOMENTI TRATTATI

SOFTRUST 3

Unione Fiduciaria fin dal 1990 ha maturato al suo interno, anche grazie alla sua natura di società di riferimento del mondo delle società fiduciarie, competenze informatiche specifiche sul software per questa particolare nicchia di mercato, realizzando prodotti che via via si sono evoluti adattandosi alle mutate esigenze della clientela.

“Softrust Tre” è la versione più recente di questa famiglia: le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di questo nuovo pacchetto sono generate dall’esigenza di disporre di una piattaforma evoluta tecnologicamente, che permettesse la gestione in modo facile ed intuitivo delle problematiche gestionali e contabili tipiche non solo delle società fiduciarie, ma anche dei trust, dei “family office” ed in generale delle gestioni di portafoglio.

Dal punto di vista tecnologico, le principali caratteristiche del prodotto sono riepilogabili nelle seguenti funzionalità:

- Multiutenza.
- Multilingua.
- Interfaccia utente di tipo web.
- Fruibilità all’interno della intranet aziendale oppure, in outsourcing con Unione Fiduciaria, direttamente via Internet su connessione sicura, criptata tramite certificato SSL oppure tramite linea dedicata.
- Compatibilità con diversi tipi di piattaforme (Windows, Unix, AS400) in quanto realizzato con tecnologia JAVA
- Possibilità di scelta tra diversi data base: Microsoft Sql Server, DB2, Oracle, MySql).

Da un punto di vista applicativo Softrust Tre soddisfa una serie di obiettivi primari delle società fiduciarie, tra cui :

- L’automazione delle funzioni a supporto dell’ordinaria attività operativa
- La corretta e tempestiva gestione dei rapporti esterni all’azienda (banche, mandanti, enti istituzionali)
- La gestione degli adempimenti fiscali
- La predisposizione delle comunicazioni obbligatorie nelle forme e nei modi richiesti dalla normativa
- Una struttura di password e di autorizzazioni “granulari” che consente di limitare, solo al personale abilitato, l’accesso alle funzioni di procedura ed alle attività ammesse sui dati anagrafici, tabelle, operazioni (inserimento, modifica, cancellazione).

Softrust-Tre è pertanto in grado di supportare tutte le esigenze dell’attività di amministrazione fiduciaria tramite i seguenti moduli software:

- Modulo anagrafico
- Modulo contabile
- Modulo adempimenti di legge
- Modulo fiscale “conto unico”
- Modulo fiscale “capital gain”
- Modulo fiscale Oicvm
- Modulo Estrazione Dati Per Modello 770
- Modulo secretazione
- Modulo comunicazioni all’anagrafe tributaria
- Modulo comunicazioni direttiva ce/48



RECENTI PUBBLICAZIONI

- *Vademecum del contribuente a cura di Paolo Dubini, 2011, Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.*
- *La responsabilità penale delle imprese di M. Bramieri, A. Mifsud, G. Rubboli, marzo 2008, Ed. EGEA – pubblicazione dell'aggiornamento 2010 (vedi sito www.egeaonline.it)*
- *Trust. Cos'è, come funziona, a chi può servire, 2010, Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.*
- *Patrimoni. Strumenti di amministrazione e protezione: trust, holding, fondazioni, patti di famiglia, atti di destinazione, fondi immobiliari, mandato fiduciario di V. Felling e F. Vedana edizione aggiornata, aprile 2009 Ed. EGEA*
- *Guida agli strumenti per l'internazionalizzazione, a cura di CBE Geie in collaborazione con Unione Fiduciaria.*
- *Segreto Bancario e fiduciario in Italia e all'estero di F. Vedana, D. Contini, R. Lenzi, ottobre 2008, Ed. EGEA*
- *Guida alla tutela del patrimonio 2011 a cura di Guido Giommi - AA VV ED Editrice Le Fonti.*
- *La consulenza immobiliare nel private banking a cura di Marco Oriani e Bruno Zanaboni Ed. Gruppo24ore*

CONVEGNI ED EVENTI

1-9 ottobre 2011 - Biennale dell'Antiquariato Firenze. Unione Fiduciaria sarà presente con uno stand della partecipata Art Defender

6 Ottobre 2011 - Convenzione Operativa Art Defender e Opificio Pietre Dure - Firenze, presso Palazzo Capponi -Sala Poccetti

8 ottobre 2011 - "La Piccola Media Impresa ed i risvolti sociali: modelli di composizione stragiudiziale della crisi e nuove proposte" - III° Convegno Annuale Ascri – Baveno - Grand Hotel Dino Corso Garibaldi 20

18 ottobre 2011 - "Focus sulla normativa della Funzione Compliance" - Milano, presso Touring Club Italiano Corso Italia 10

19 ottobre 2011 - "Le polizze assicurative a contenuto finanziario. Normativa applicabile" - Milano, a cura di Informa Banca

15 novembre 2011 - "Mandato fiduciario, contratto di fiducia e affidamento fiduciario" - Milano, presso Sala delle colonne BPM organizzato dall'ODCEC di Milano in collaborazione con Unione Fiduciaria.

18 novembre 2011 - "Sicurezza sul lavoro e modelli di organizzazione e gestione" - Grosseto

21 novembre 2011 - Top Legal Awards

30 novembre 2011 - "La 231/2001 a dieci anni dalla sua entrata in vigore" - Milano, presso Touring Club Italiano Corso Italia 10

16 dicembre 2011 - "Family business office - l'esperienza internazionale ed Italiana dei servizi per le imprese familiari" – Napoli, organizzato dall'ODCEC di Napoli.

Per maggiori informazioni e per conoscere aggiornamenti relativi a tutti i convegni organizzati o in corso di organizzazione si rimanda al sito www.unionefiduciaria.it, sezione Convegni.



I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA CORRELATI AGLI ARGOMENTI TRATTATI

SERVIZI FIDUCIARI

- > amministrazione fiduciaria di partecipazioni
- > intestazione e amministrazione fiduciaria degli investimenti sul mercato mobiliare
- > amministrazione fiduciaria del patrimonio - stock option - patti parasociali - patti di famiglia

SERVIZI IMMOBILIARI

Gestione di patrimoni immobiliari

- > Censimento del patrimonio immobiliare
- > Analisi redditività
- > Progetto di valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare
- > Gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare
- > Assistenza nella compravendita di immobili (fabbricati, aree edificabili, fondi rustici):

Prestazioni di consulenza

- > Stima di valore del canone di locazione:
- > Stesura di contratto di locazione e affitto:
- > Perizie tecniche di stima:
- > Ottimizzazione del profilo fiscale di operazioni immobiliari:
- > Proposte di finanziamento per operazioni immobiliari:

SERVIZI INTERNAZIONALI

- > costituzione ed amministrazione fiduciaria di società di diritto estero
- > consulenza aziendale internazionale
- > gestione patrimoniale internazionale
- > trust

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE SCRIVERE ALL'INDIRIZZO E-MAIL:
servizilegali@unionefiduciaria.it

O VISITARE IL SITO: WWW.UNIONEFIDUCIARIA.IT

PERIODICO TRIMESTRALE A CARATTERE GIURIDICO - FISCALE

Nei prossimi numeri:

- *Le ultime novità normative*
- *I provvedimenti attuativi del DLgs 141/2010*

Direttore
Responsabile

Dottor Attilio Guardone

Editore

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Registrazione presso Tribunale di
Milano n°584 del 22/9/2006

